



N° 19/17 Reg. Sent.
N° 17/17 Reg. Fall.
N° 554/17 Reg. Cron.
N° 24/17 Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Urbino** in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

Dr. Vito Savino, Presidente ed estensore;

Dr. Egidio de Leone, Giudice;

Dr. Silva Cucchiella, Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile recante n. 34/2017 Ist. Fall., promosso

DA

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv.

Gianfranco Solazzi;

ricorrente;

CONTRO

contumace

resistente

oggetto: dichiarazione di fallimento;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa ricorrente, onde fornire adeguata prova della pretesa creditoria sottesa all'istanza di fallimento, ha prodotto:

- copia del decreto ingiuntivo n. 12/2017 del Tribunale di Urbino del 27.1.2017, con cui è stato ingiunto a _____ il pagamento, in favore di _____ della somma di euro 33.479,75 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.



A fronte di tale evidenza, i resistenti, contumaci, non hanno fornito alcun elemento probatorio di segno contrario, ossia incentrato sulla sopravvenuta estinzione dell'obbligazione calata nel richiamato titolo giudiziale.

Vi è pertanto che l'entità del credito vantato dal ricorrenti, già scaduto, integra la soglia di indebitamento minimo di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L.F.

La visura camerale prodotta dalla difesa ricorrente riferisce che la società resistente è ancora iscritta nel registro delle imprese.

Non sussiste, dunque, la causa ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 L.F.

La contumacia, altresì, ha inibito la proposizione dell'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1 L.F. o, comunque, l'acquisizione di elementi probatori volti a dimostrare il positivo concorso delle cause di esenzione dal fallimento né, d'altro canto, emergono *aliunde* elementi tali da far presumere il sottodimensionamento dell'impresa, sì da indurre all'attivazione del limitato potere di indagine ufficiosa (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 17281 del 23/07/2010).

Anzi, va sottolineato, che il bilancio dell'esercizio 2014, l'unico prodotto dalla società debitrice, evidenza che in tale esercizio sono stati conseguiti ricavi lordi per un importo complessivo di euro 276.619,14.

Non può, pertanto, affermarsi il positivo concorso dei requisiti di esenzione dal fallimento.

Le circostanze dell'entità del debito scaduto, della risalenza temporale di esso (inglobante anche le retribuzioni di maggio e giugno 2016), della qualifica soggettiva del ricorrente (da cui deve inferirsi l'inidoneità dell'impresa a remunerare financo il costo del lavoro), del mancato integrale deposito delle scritture contabili e dei bilanci (ad oggi non sono stati ancora prodotti i bilanci degli esercizi 2015 e 2016), vagliate singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, conducono al seguente convincimento:

non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e versa, pertanto, in stato di insolvenza irreversibile.

Occorre, pertanto, dichiarare il fallimento della società debitrice e del socio illimitatamente responsabile.



P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- dichiara il fallimento di
- dichiara il fallimento di
- nomina il dott. Vito Savino Giudice Delegato;
- nomina il dott. Giovanni Covino Curatore del fallimento;
- ordina a di depositare presso la Cancelleria, entro il termine di tre giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- fissa l'udienza del 25.10.2017 ore 11.00, presso l'ufficio del Giudice Delegato, per procedere all'esame dello stato passivo;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 93 L.F., come da ultimo modificato;
- manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F..

Urbino, 10.7.2017

Il Presidente ed estensore

Vito Savino

TRIBUNALE DI URBINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 MAG 2017
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Daniela Monti)

